LINEE GUIDA ANTIRICICLAGGIO E ANTITERRORISMO

Modalità operative per L’effettuaZIONEDELLE VERIFICHE E DELLE comunicazionI di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo

*Approvato con delibera di Giunta n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

Sommario

[Riferimenti normativi 3](#_Toc116574350)

[Articolo 1 (Nozioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo) 4](#_Toc116574351)

[Articolo 2 (Definizioni) 4](#_Toc116574352)

[Articolo 3 (Scopo e ambito) 5](#_Toc116574353)

[Articolo 4 (Gestore delle segnalazioni alla UIF) 6](#_Toc116574354)

[Articolo 5 (Responsabili della segnalazione) 6](#_Toc116574355)

[Articolo 6 (Trasmissione delle informazioni al Gestore) 7](#_Toc116574356)

[Articolo 7 (Verifica degli elementi dell’operazione – Indicatori di anomalia) 7](#_Toc116574357)

[Articolo 8 (Comunicazioni alla UIF) 8](#_Toc116574358)

[Articolo 9 (Formazione) 9](#_Toc116574359)

[Articolo 10 (Riservatezza) 9](#_Toc116574360)

[Articolo 11 (Disposizioni finali) 10](#_Toc116574361)

[ALLEGATA SCHEDA DEGLI INDICATORI DI ANOMALIA 10](#_Toc116574362)

# Riferimenti normativi

Le disposizioni attualmente vigenti in materia di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo sono state emanate con il D. Lgs. n. 231 del 2007, recante disposizioni per la prevenzione dei fenomeni di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, e con il Decreto del Ministero dell’Interno del 25 settembre 2015, concernente la determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l’individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione.

La normativa poi è stata aggiornata alla luce dell’approvazione della direttiva UE 2015/849 (c.d. IV direttiva), recepita a livello nazionale con il D. Lgs. n. 90 del 25 maggio 2017.

L’Unità di Informazione Finanziaria (IUF) ha poi emanato il Comunicato del 4 luglio 2017 contenente chiarimenti in relazione al mutato quadro normativo, ed il Provvedimento del 23 aprile 2018, contenente istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni.

Il Regolamento Delegato U.E. 2016/1675, ad integrazione della IV direttiva, ha individuato i Paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche nei rispettivi regimi di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo che pongono minacce significative al sistema finanziario dell'Unione Europea, la lista è stata poi aggiornata con Regolamento Delegato (UE) 2020/855 della Commissione del 7 maggio 2020 ed è entrata in vigore il 1°ottobre 2020.

In fine la direttiva U.E. 2018/843 (c.d. V direttiva) ha apportato modifiche alla IV direttiva, recepite a livello nazionale dal D. Lgs. 125/2019 che ha modificato anche il D. Lgs. 90 del 2017.

Il MEF ha adottato con il decreto n. 55 dell’11 marzo 2022 il regolamento recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affino al trust.

Il regolamento dei controlli interni, approvato con delibera consiliare n. 25 del 23 novembre 2022, ha individuato il Responsabile del Servizio Finanziario quale organo competente ad effettuare il monitoraggio antiriciclaggio, valutare e trasmettere all’UIF le segnalazioni sospette.

# Articolo 1 (Nozioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo)

Ai fini delle presenti disposizioni ed in conformità con quanto previsto dall’art. 2, comma 4, del D.Lgs. 231/2007,si intende per“riciclaggio”:

1. La conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
2. l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza,ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
3. l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
4. la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere a),b) e c),l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.

Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato.

Per finanziamento del terrorismo si intende qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione, in qualunque modo realizzate, di fondi e risorse economiche, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzabili per il compimento di una o più condotte, con finalità di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette.

# Articolo 2 (Definizioni)

1.Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:

* “indicatori di anomalia”: fattispecie rappresentative di operatività ovvero di comportamenti anomali, finalizzate ad agevolare la valutazione,da parte dei segnalanti, degli eventuali profili di sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
* “mezzi di pagamento”: il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali,gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie;
* “operazione”: l'attività consistente nella movimentazione,nel trasferimento o nella trasmissione di mezzi di pagamento o nel compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale; costituisce operazione anche la stipulazione di un atto negoziale, a contenuto patrimoniale, rientrante nell'esercizio dell'attività professionale o commerciale;
* ”operazione sospetta”: l'operazione che per caratteristiche,entità,natura,collegamento o frazionamento o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta, induce a sapere, sospettare o ad avere motivo ragionevole per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità,provengano da attività criminosa;
* ”UIF”: l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia, istituita presso la Banca d'Italia, cioè la struttura nazionale incaricata di ricevere dai soggetti obbligati,di richiedere ai medesimi,di analizzare e di comunicare alle autorità competenti le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo; le funzioni e competenze della UIF sono descritte all’art.6, comma 4,del d.lgs.231/2007;
* “Comitato di sicurezza finanziaria”: il Comitato di sicurezza finanziaria istituito, con decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 dicembre 2001, n.431, e disciplinato con il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, in ottemperanza agli obblighi internazionali assunti dall'Italia nella strategia di contrasto al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa e dall'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, anche al fine di dare attuazione alle misure di congelamento disposte dalle Nazioni unite e dall'Unione europea.

# Articolo 3 (Scopo e ambito)

1. La normativa in materia di prevenzione e di contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo detta le misure atte a tutelare l'integrità del sistema economico e finanziario e la correttezza dei comportamenti degli operatori tenuti alla loro osservanza .Tali misure sono proporzionate al rischio in relazione al tipo di soggetti e rapporti e la loro applicazione tiene conto della peculiarità dell'attività, delle dimensioni e della complessità proprie dei soggetti obbligati, in considerazione dei dati e delle informazioni acquisiti o posseduti nell'esercizio della propria attività istituzionale o professionale.
2. L’art.10,comma 4 del d.lgs.231/2007 prevede in particolare che, al fine di consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, le Pubbliche Amministrazioni comunicano alla UIF dati ed informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale. La UIF, in apposite istruzioni adottate, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, individua i dati e le informazioni da trasmettere, le modalità e i termini della relativa comunicazione nonché gli indicatori per agevolare la rilevazione delle operazioni sospette.
3. Le presenti disposizioni e procedure interne per le Strutture dell’Ente sono adottate al fine di garantire l’efficacia nella rilevazione di operazioni sospette, la tempestività della segnalazione alla UIF, la riservatezza dei soggetti coinvolti nell’effettuazione della segnalazione e l’omogeneità dei comportamenti.
4. Ai sensi dell’art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 231/2007, le presenti disposizioni si applicano in particolare nell’ambito dei seguenti procedimenti e procedure:
5. Procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
6. Procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;
7. Procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

# Articolo 4 (Gestore delle segnalazioni alla UIF)

1. Il Gestore è il soggetto individuato da ciascuna Pubblica Amministrazione e delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni di operazioni sospette alla UIF. Al fine di garantire efficacia e riservatezza nella gestione delle informazioni, la UIF considera il Gestore quale proprio interlocutore per tutte le comunicazioni e gli approfondimenti connessi con le operazioni sospette segnalate.
2. Per le strutture del Comune il gestore è il Responsabile pro tempore del Servizio Finanziario.
3. Il Gestore, al fine del coordinamento delle proprie funzioni con quelle in materia di prevenzione della corruzione svolte dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT), comunicherà a quest’ultimo con apposita relazione sintetica i dati rilevati sulle operazioni sospette e le relative segnalazioni effettuate all’UIF.

Articolo 5 (Responsabili della segnalazione)

1.I Responsabili titolari di Posizione Organizzativa sono individuati quali Responsabili della segnalazione con il compito di comunicare al Gestore le segnalazioni, informazioni e dati in relazione a operazioni sospette ai sensi dell’art. 10 comma 4 del d.lgs. n. 231/2007;

2. il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza comunica al Gestore segnalazioni, informazioni e dati relativi ad operazioni sospette ai sensi dell’art.10,comma 4 del d.lgs.n.231/2007, di cui venga a conoscenza nell’esercizio delle proprie funzioni di vigilanza.

Articolo 6 (Trasmissione delle informazioni al Gestore)

1. Il Responsabile della segnalazione attesta egli stesso ogni qual volta abbia il ragionevole dubbio o riceve le segnalazioni, informazioni e dati in relazione ad operazioni sospette ai sensi dell’art. 10, comma 4, del d.lgs. n. 231/2007, verificandone senza ritardo la completezza.
2. Il Responsabile della segnalazione provvede, immediatamente dopo tale verifica, a trasmettere mediante comunicazione riservata le informazioni,dati e documenti al Gestore, accludendo la documentazione necessaria ai fini della descrizione dell’operatività sospetta.
3. I Responsabili della segnalazione, in ogni caso, conservano tutta la documentazione rilevante anche al fine di corrispondere alle eventuali richieste della UIF o degli organi investigativi.

# Articolo 7 (Verifica degli elementi dell’operazione – Indicatori di anomalia)

1. La raccolta, verifica e trasmissione di dati e informazioni relative a ipotesi di riciclaggio o terrorismo conseguono a d una valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi a disposizione del dipendente, di quelli acquisiti in relazione alle attività da svolgersi da parte del medesimo nonché di quelli connessi immediatamente acquisibili e, che si è ritenuto necessario assumere, coerentemente con la definizione di“operazione sospetta”di cui all’art.3 delle presenti disposizioni, anche attraverso l’accesso alle banche dati a disposizione o attraverso altre strutture o Pubbliche Amministrazioni.
2. Nell’analisi degli elementi, si considerano anche le operazioni rifiutate o interrotte ovvero eseguite in tutto o in parte presso soggetti diversi dal Comune destinatari di autonomi obblighi di segnalazione. L’analisi è effettuata per l’intera durata della relazione con il soggetto cui si riferisce l’operazione e non è limitata alle fasi di instaurazione o di conclusione del rapporto.
3. L’analisi è effettuata considerando gli “indicatori di anomalia” allegati al Provvedimento della Banca d'Italia - UIF, 23 aprile 2018, “Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni”. Le istruzioni e gli indicatori di anomalia pubblicati dalla UIF possono essere dalla stessa integrati,aggiornati o modificati periodicamente, occorrendo pertanto riferirsi costantemente ai documenti da ultimo pubblicati. Sulla base “degli indicatori di anomalia” è stata costruita una specifica scheda di verifica da compilare in caso di “operazioni sospette”, allegata alle presenti linee guida.
4. Gli indicatori di anomalia sono volti a ridurre i margini di incertezza delle valutazioni soggettive connesse alle comunicazioni di operazioni sospette e hanno lo scopo di contribuire alla correttezza e omogeneità delle comunicazioni medesime.
5. L’elencazione degli indicatori di anomalia non è esaustiva, anche in considerazione della continua evoluzione delle modalità di svolgimento delle operazioni. L’impossibilità di ricondurre operazioni o comportamenti a uno o più degli indicatori non è sufficiente a escludere che l’operazione sia sospetta, vanno valutati pertanto con la massima attenzione ulteriori comportamenti e caratteristiche dell’operazione che, sebbene non descritti negli indicatori, siano egualmente sintomatici di profili di sospetto.
6. La mera ricorrenza di operazioni o comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia non è motivo di per sé sufficiente per l'individuazione e la segnalazione di operazioni sospette, per le quali è comunque necessaria una concreta valutazione specifica.

# Articolo 8 (Comunicazioni alla UIF)

1. L’Ente è tenuto a comunicare alla UIF, tramite il Gestore, dati e informazioni concernenti le operazioni sospette ai sensi dell’articolo 10, comma 4, del d.lgs. n. 231/2007, a prescindere dalla rilevanza e dall’importo dell’operazione sospetta.
2. Le comunicazioni alla UIF sono effettuate senza ritardo dal Gestore in via telematica, il contenuto della segnalazione alla UIF si articola in:
	* dati identificativi della segnalazione, in cui sono riportate le informazioni che identificano e qualificano la segnalazione;
	* elementi informativi, informa strutturata, sulle operazioni,sui soggetti,sui rapporti e sui legami intercorrenti tra gli stessi;
	* elementi descrittivi, in forma libera, sull'operatività segnalata e sui motivi del sospetto;
	* eventuali documenti allegati.
3. Tali elementi sono previsti e descritti in modo dettagliato nel Capo II del provvedimento UIF del 23 aprile 2018 “Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni”; tali istruzioni potranno essere integrate, aggiornate o modificate dalla UIF occorrendo pertanto riferirsi ai documenti da ultimo pubblicati.
4. Il Gestore avvisa tempestivamente dell’avvenuta comunicazione alla UIF i Responsabili dei Settori e Servizi del Comune nella cui competenza rientra l’operazione cui si riferisce la comunicazione.
5. Il Gestore mantiene apposito archivio di tutte le segnalazioni ricevute, sia che ad esse consegua o meno la comunicazione del Comune/Comunità alla UIF.
6. La comunicazione di operazione sospetta alla UIF è un atto distinto rispetto alle denunce o comunicazioni di fatti penalmente rilevanti all'Autorità giudiziaria e deve essere effettuata indipendentemente da queste.
7. La UIF, la Guardia di Finanza e la Direzione Investigativa Antimafia possono comunque richiedere ulteriori informazioni ai fini dell'analisi o dell'approfondimento investigativo della segnalazione al Gestore e al Comune.

# Articolo 9 (Formazione)

1.Nel quadro dei programmi di formazione continua del personale il Comune adotta misure di adeguata formazione del personale ai fini di assicurare il riconoscimento delle fattispecie meritevoli di essere comunicate alla UIF, tenendo conto dell'evoluzione della normativa in materia.

# Articolo 10 (Riservatezza)

1. Le attività di raccolta, verifica, trasmissione di informazioni inerenti alle operazioni sospette descritte dalle presenti disposizioni sono effettuate nel rispetto degli obblighi in materia di protezione dei dati personali ed assicurando la riservatezza dei soggetti coinvolti nell’effettuazione della comunicazione alla UIF.
2. Fuori dai casi previsti dal D.Lgs. 231/2007 e dalle presenti disposizioni, è fatto divieto di portare a conoscenza di terzi l'avvenuta comunicazione alla UIF o informarli di approfondimenti in corso o effettuati circa operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

# Articolo 11 (Disposizioni finali)

1. Le presenti disposizioni sono approvate con deliberazione della Giunta comunale e vengono pubblicate sul sito web del Comune, nella sezione Amministrazione Trasparente.
2. Le presenti disposizioni integrano, come specifica misura di anticorruzione, il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza come attualmente inglobato nel nuovo Piano Integrato di Attività e Organizzazione.
3. Il Gestore, per quanto di competenza, può emanare ulteriori disposizioni attuative e interpretative della presente disciplina.

# ALLEGATA SCHEDA DEGLI INDICATORI DI ANOMALIA